

GRUPPO DONATORI DI SANGUE  
“BRUNO BORGHI”  
DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE

*Statuto*



## **COSTITUZIONE E FINALITA'**

### **Art.1**

E' costituita in seno alla Contrada di Valdimontone una associazione di volontariato denominata "Gruppo Donatori di Sangue Bruno Borghi della Contrada di Valdimontone"

### **Art.2**

Lo scopo principale è quello di contribuire a fronteggiare le richieste di sangue mediante una gestione sistematica delle donazioni effettuate dagli appartenenti al Gruppo.

### **Art.3**

Per attuare le finalità prefissate, il Gruppo tiene contatti con il Centro Emotrasfusionale e l'Ente Ospedaliero di Siena e, in caso di particolari necessità, anche con altri Enti Ospedalieri.

### **Art.4**

Il Gruppo collabora con i Gruppi Donatori di Sangue delle altre Contrade nonché con i gruppi di altre associazioni per far fronte alle finalità prefissate, con spirito di reciprocità.

### **Art.5**

Il Gruppo si fregia del titolo "della Contrada di Valdimontone" in base al riconoscimento dato dalla Contrada. Ha sede abituale nella Società Castelmontorio dove opera per la gestione della propria attività.

### **Art.6**

Il Gruppo aderisce all'Associazione "GRUPPI DONATORI DI SANGUE DELLE CONTRADE", costituita in Siena il 21 febbraio 2006, la cui attività è regolata da un proprio statuto.

## **SOCI: QUALIFICA, DOVERI E FACOLTA'**

### **Art. 7**

Gli appartenenti al Gruppo si distinguono in SOCI DONATORI, SOCI SOSTENITORI, SOCI BENEMERITI E SOCI AGGREGATI.

### **Art. 8**

I **SOCI DONATORI** sono i Montonaioli Protettori in regola con il protettorato della Contrada di Valdimontone che in base alle normative vigenti, con i necessari requisiti e sentendolo come impegno sociale effettuano donazioni di sangue a nome del Gruppo

- si impegnano ad effettuare almeno una donazione all'anno a nome del Gruppo e a rispondere, in ogni caso, alla chiamata del Gruppo per particolari necessità;

- sono vincolati dal segreto nel caso venissero a conoscenza dei nominativi dei beneficiari delle donazioni;
- hanno diritto di voto in assemblea e per il rinnovo del Consiglio Direttivo

I soci donatori cessano di essere tali:

- per raggiungimento del limite di età;
- per motivi di salute;
- per cause di forza maggiore;
- dopo tre anni che non hanno effettuato donazioni

Un socio Donatore, decaduto da tale qualifica, può:

- riprenderla in qualsiasi momento, nel caso in cui torni ad effettuare donazioni di sangue a nome del Gruppo;
- divenire Socio Sostenitore

### **Art. 9**

I **SOCI SOSTENITORI** sono i Montonaioli Protettori in regola con il protettorato della Contrada di Valdimontone che, non potendo effettuare donazioni di sangue o comunque a loro discrezione, contribuiscono al funzionamento del Gruppo mediante un contributo volontario sottoforma di versamento di una quota libera. Hanno diritto di voto in assemblea e per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Decadono da tale qualifica in caso di mancata contribuzione per oltre quattro anni continuativi.

### **Art.10**

Assumono l'appellativo di **SOCI BENEMERITI** quei Soci Donatori, Montonaioli Protettori in regola con il protettorato della Contrada di Valdimontone, che hanno cessato l'attività. Hanno diritto di voto in assemblea e per il rinnovo del Consiglio Direttivo

### **Art. 11**

I **SOCI AGGREGATI** sono tutti coloro che pur non essendo Montonaioli Protettori in regola con il protettorato della Contrada di Valdimontone effettuano donazioni di sangue a nome del Gruppo o elargiscono contributi al Gruppo stesso. Possono partecipare alle assemblee con facoltà di parere.

### **Art.12**

I Soci possono essere allontanati o esclusi dal Gruppo per decisione del Consiglio, a causa del loro mancato assolvimento agli specifici impegni assunti, per gravi violazioni deontologiche o qualsiasi atteggiamento ritenuto lesivo nei confronti del Gruppo.

## **ASSEMBLEA**

### **Art.13**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocata dal Presidente e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art.14**

La Presidenza dell'Assemblea è conferita al Presidente. Le decisioni sui punti all'ordine del giorno sono prese a maggioranza semplice con il sistema di votazione proposto dal Presidente.

**Art.15**

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri o di almeno 40 soci.

Le modalità di svolgimento sono quelle previste agli artt. 13 e 14

**Art.16**

Partecipano alle Assemblee, con diritto di voto, il Priore della Contrada di Valdimontone ed il Presidente della Società Castelmontorio che possono essere anche rappresentati per delega.

**CONSIGLIO DIRETTIVO****Art.17**

Il Gruppo è amministrato ed organizzato da un Consiglio di eletti tra i Soci Donatori, Benemeriti e Sostenitori composto da un Presidente, un Vicepresidente ed un numero di "ufficiali" che andranno a ricoprire le cariche di Segretario, Cassiere e Consigliere. A giudizio della Commissione Elettorale le cariche sopra menzionate riguardanti gli "ufficiali" potranno essere ricoperte ciascuna da una o anche più persone escluse quindi le cariche di Presidente e Vicepresidente che dovranno essere rispettivamente ricoperte da una singola persona.

Fa parte di diritto del Consiglio del Gruppo, il Priore della Contrada di Valdimontone.

Il Consiglio, che ha durata biennale, decide sulle richieste di adesione al Gruppo nonché sulla esclusione o allontanamento dei soci.

Al Consiglio compete inoltre la decisione di avvalersi della collaborazione di uno o più Medici di Fiducia del Gruppo.

**Art.18**

Il Consiglio viene eletto dai Soci Donatori, Benemeriti e Sostenitori che votano i nomi proposti dalla Commissione Elettorale.

Risultano eletti i Soci che hanno riportato, per la rispettiva carica, il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.

**Art.19**

Il Consiglio provvede, oltre all'assolvimento dei compiti istituzionali, alla gestione ordinaria e alla destinazione di eventuali risorse finanziarie anche a favore della Contrada e della Società o a scopo benefico per terzi.

**Art.20**

Il Consiglio assume le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, che non potranno comunque essere inferiori a tre. In caso di parità dei voti, quello del Presidente vale doppio.

**PRESIDENTE****Art.21**

Il Presidente ha il compito di rappresentare il gruppo sia all'interno delle Contrada che all'esterno. Provvede alle convocazioni delle Assemblee, presiede sia le Assemblee che le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nei suoi compiti dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio eletto.

Fa parte di diritto del Consiglio della Società Castelmontorio.

## **LA COMMISSIONE ELETTORALE**

### **Art.22**

La Commissione Elettorale è composta da cinque Soci (Donatori, Sostenitori o Benemeriti) eletti dall'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, e deve essere nominata entro il mese di ottobre dell'anno in cui il Consiglio è in scadenza.

### **Art.23**

Ha il mandato di presentare una lista con i nominativi candidati a ricoprire le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere e Consigliere.

### **Art.24**

Viene eletta in blocco, peralzata di mano; qualora vi siano più di cinque candidati, questi verranno messi in votazione, a scrutinio segreto e rimarranno eletti i cinque che otterranno il maggior numero dei voti. Ogni votante dovrà esprimere cinque nominativi, altrimenti la scheda verrà annullata.

### **Art.25**

Deve completare il suo mandato entro due mesi (60 giorni) dalla sua elezione, in caso contrario il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione di una nuova Commissione.

### **Art.26**

In caso di impedimento o dimissioni di più di due membri la Commissione decade e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione di una nuova Commissione.

## **LE ELEZIONI**

### **Art.27**

Le elezioni avranno luogo a discrezione della Commissione Elettorale, preferibilmente in concomitanza ed analogia con le modalità osservate dalla Contrada di Valdimontone e/o la Società Castelmontorio, in base a quanto disposto dagli statuti dei medesimi, nella parte relativa ai "Regolamenti".

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art.28**


La Contrada di Valdimontone, avendo la responsabilità morale su quanto svolto dal proprio Gruppo Donatori di Sangue, ha il diritto di seguirne l'attività e di intervenire quando ciò si rendesse necessario, prendendo le opportune iniziative.

### **Art.29**

Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere prese in Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

### **Art.30**

Il presente Statuto, approvato nell'Assemblea dei Soci il giorno 12 maggio 2021 sostituisce il precedente ed entra immediatamente in vigore.



*Maggio 2021*

